



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 61 del reg. gen.

Data 12-05-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Qualifica	P/A
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	SINDACO	P
Lo Conte Sebastiano Domenico	ASSESSORE	A
Spoto Michele	ASSESSORE	P
Frangiamore Daniele	ASSESSORE	A
Nigrelli Salvatore	VICE SINDACO	P
Valenza Jessica	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il sig. GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA in qualità di SINDACO

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE Data 12-05-2021	ASSESSORE PROPONENTE/RESP.AREA CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO Data 12-05-2021
---	---

VISTE le disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1:

- comma 816, secondo il quale “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.” (c.d. Canone Unico Patrimoniale);
- comma 837, secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...” (c.d. Canone Mercatale);
- comma 847, con il quale “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.04.2021, è stato Approvato il Regolamento per l'istituzione e , la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019-decorrenza 1 gennaio 2021;

RITENUTO di dover definire le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16.05.1994 di approvazione del regolamento TOSAP e le tariffe vigenti per l'esercizio 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 06.07.1994 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e le tariffe vigenti per l'esercizio 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 06.07.1994 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni e le tariffe vigenti per l'esercizio 2020;

RICHIAMATI:

- la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;
- i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe

standard annua e giornaliera del nuovo Canone Unico Patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

- le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare il comma 848 dell'art. 1 che ha modificato e riscritto il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano le stesse reti, anche in via mediata;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernente il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

VISTI i commi 841 e 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe di base annuale e giornaliera del nuovo Canone Mercatale;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 843 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 "I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...";

VISTO il comma 1 dell'art. 30 del [Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 2021](#) contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) (precedentemente previsto dal Decreto Ristori).

La lettera a) del comma 1 suddetto recita che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento. Il beneficio fiscale riguarda:

le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);

le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

VERIFICATO che il Comune di Mussomeli, si trova nella classe da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, per la quale la tariffa standard annua è di € 40,00 e quella giornaliera di € 0.70;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune, tenuto conto della condizionedi dissesto dell'ente e dell'esigenza di garantire l'invarianza del gettito dei tributi soppressi;

VISTO per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

RITENUTO quindi necessario approvare per l'anno 2021 le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di prebisione 2021/2023 fissato al 31 maggio 2021 dall'art.3 del DL 56/2021;

VISTI, inoltre:

- il comma 846 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, secondo il quale "Gli enti

possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”;

- il comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, con il quale “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

TENUTO CONTO che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti viene effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del

D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATE:

-la deliberazione del C.C. n. 19, del 29.04.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2019/2021;

- la delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2021, di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI:

- l'art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio

2021”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale:

è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2021;

- l'art. 30 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, con il quale:

è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

- è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 30 aprile 2021;

- l'art. 3, commi 1 e 2, del DL 56 del 30.04.2021 con il quale i suddetti termini sono stati prorogati al 31 maggio 2021;

VISTI i pareri tecnico e contabile della Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTA la nota del Collegio dei revisori, prot. n.8925 del 26.04.2021, di risposta alla richiesta di parere sulla proposta di approvazione delle tariffe del Canone unico 2021 (prot.8873 del 2304.2021) dalla quale si rileva che sulla stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, non è previsto il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione ;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità e quello di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto dell'Ente.

PROPONE

- a) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- b) **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
- c) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- d) **DI DARE ATTO** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021;
- e) **DI DARE ATTO** che per il corrente esercizio:

-in deroga a quanto disciplinato dal relativo Regolamento, il versamento annuale in un'unica soluzione e/o della prima rata dei nuovi canoni istituiti si considera come regolarmente eseguito se effettuato entro il 30 giugno 2021;
- gli eventuali versamenti effettuati per l'anno 2021 sulla base delle tariffe dei tributi sostituiti saranno comunque considerati validi ai fini del pagamento dei nuovi canoni istituiti e considerati quali acconti nel caso in cui gli importi dovuti sulla base delle tariffe approvate con la presente deliberazione siano maggiori a quanto pagato. Tale differenza dovrà essere versata a conguaglio, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2021;
- alle esenzioni prevista dal suddetto regolamento, si aggiungono quelle riconosciute dalla vigente normativa emergenziale COVID 19;

- f) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale: www.comunedimussomeli.it;
- g) **DI DICHIARARE** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, al fine di attivare tempestivamente la gestione del Canone unico patrimoniale per l'esercizio 2021.

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 12-05-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 12-05-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTO l'allegato tariffario canone unico comune di Mussomeli 2021;

VISTA l'allegata risposta del collegio dei revisori i quali dichiarano la non necessità del parere sulle tariffe del Canone unico;

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTI gli atti deliberativi e regolamentari richiamati in proposta;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
- **DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- **DARE ATTO** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021;
- **DARE ATTO** che per il corrente esercizio:
 - in deroga a quanto disciplinato dal relativo Regolamento, il versamento annuale in un'unica soluzione e/o della prima rata dei nuovi canoni istituiti si considera come regolarmente eseguito se effettuato entro il 30 giugno 2021;
 - gli eventuali versamenti effettuati per l'anno 2021 sulla base delle tariffe dei tributi sostituiti saranno comunque considerati validi ai fini del pagamento dei nuovi canoni istituiti e considerati quali acconti nel caso in cui gli importi dovuti sulla base delle tariffe approvate con la presente deliberazione siano maggiori a quanto pagato. Tale differenza dovrà essere versata a conguaglio, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2021;
 - alle esenzioni prevista dal suddetto regolamento, si aggiungono quelle riconosciute dalla vigente normativa emergenziale COVID 19;
- **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale: www.comunedimussomeli.it;

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di attivare tempestivamente la gestione del Canone unico patrimoniale per l'esercizio 2021.

Si dà atto che nella seduta odierna sono state rispettate tutte le misure restrittive sull'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, ad oggi dettate dalla normativa nazionale e regionale in tema di coronavirus.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO
CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Michele Spoto

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 12-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 13-05-2021 (n. 845/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 845/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 13-05-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE